



Comune di
SAREZZO

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI

*Regolamento comunale
per l'effettuazione di lavori
e
l'acquisizione di beni e servizi
in economia*

Allegato A) alla delibera del C.C.

N. 67 del 12.11.2009

Il Presidente Il Segretario G.
F.to Elisabetta Damiani F.to Dott.ssa Adriana Salini

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Modalità di acquisizione in economia	3
TITOLO II - PROCEDIMENTO	5
Art. 3 - Responsabili del procedimento.....	5
Art. 4 -Determinazione a contrattare.....	6
Art. 5 - Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario	7
Art. 6 - Modalità di scelta del contraente	9
TITOLO III - LAVORI	11
Art. 7 -Tipologie e limiti di spesa per i lavori in economia	11
Art. 8 - Lavori d’urgenza.....	12
Art. 9 - Lavori di somma urgenza	13
Art. 10 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in economia.....	13
Art. 11 - Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive	14
Art. 12 - Piani di sicurezza	14
TITOLO IV - FORNITURE E SERVIZI.....	15
Art. 13 - Tipologie per forniture di beni in economia.....	15
Art. 14 - Tipologie di prestazione di servizi in economia.....	16
Art. 15 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici	18
Art. 16 - Disposizioni speciali per i servizi legali	21
Art. 17 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con cooperative sociali	22
Art. 18 - Ordinazioni e liquidazione delle forniture di beni e servizi	22
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI	24
Art. 19 - Stipulazione del contratto e garanzie.....	24
Art. 20 - Forme di tutela e verifiche.....	24
Art. 21 - Tutela dei dati personali	26
Art. 22 - Entrata in vigore	26

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 125 del Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'acquisizione in economia di lavori, forniture di beni e servizi, di seguito, per brevità, unitariamente intesi anche sotto il termine di "acquisizioni".
2. Le acquisizioni disciplinate dal presente regolamento devono essere realizzati in armonia con i principi di trasparenza, parità di trattamento, economicità e buona amministrazione e, inoltre, devono essere raccordate con l'attività di programmazione degli organi di governo.
3. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2 - Modalità di acquisizione in economia

1. L'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) a cottimo fiduciario (cottimo totale);
 - c) con sistema misto (cottimo parziale), parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta le acquisizioni per le quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell'Ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso Ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo.
3. Sono in cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei necessari requisiti.
4. La spesa per i singoli affidamenti in economia non può essere superiore ai valori indicati all'art. 125 commi 5 e 9 del Codice¹ dei contratti e successivi adeguamenti. Tali limiti non possono essere

¹ **Art. 125. "Affidamenti in economia di lavori, servizi, forniture sotto soglia" (D.Lgs 163/2006)**

5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 €.

9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 133.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'[articolo 28, comma 1, lettera a\)](#), e per importi inferiori a 206.000 € per le stazioni appaltanti di cui all'[articolo 28, comma 1, lettera b\)](#). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'[articolo 28](#), con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248.

superati nemmeno con perizie di variante o suppletive proroghe, appendici contrattuali o altre modalità di estensione o integrazione dell'impegno economico iniziale.

5. Nessun intervento di acquisizione, che possa considerarsi unitario, di importo superiore ai valori di cui al comma precedente potrà essere frazionato artificialmente al fine di sottrarsi al ricorso all'appalto e di ricondurne l'esecuzione alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento.

TITOLO II - PROCEDIMENTO

Art. 3 - Responsabili del procedimento

1. Per ogni singolo intervento di acquisizione di lavori, beni e servizi in economia, Responsabile del procedimento, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, è il Responsabile apicale dell'area, dirigente o titolare di posizione organizzativa.
2. I compiti del Responsabile del procedimento sono quelli indicati all'art. 10 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.) ed in particolare al comma 3² del medesimo articolo.
3. Il Responsabile apicale di area può affidare, per singole categorie di lavori, forniture e servizi, o per le singole fasi indicate al comma 1, le funzioni di Responsabile del procedimento ad altro dipendente della propria area, individuandolo nel provvedimento di determinazione a contrattare di cui al successivo articolo 4.
4. Per le fattispecie, per le quali è di difficile attribuzione la competenza ad una specifica area fra quelle in cui si articola l'attività del Comune, compete al Direttore generale l'individuazione del Responsabile del procedimento.

² **Art. 10 - comma 3 – "Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" (D. lgs 163/2006)**

In particolare, il Responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti da altre disposizioni del presente codice:

- a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;
- b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
- c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
- d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
- e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
- f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;
- g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
- h) propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.

Art. 4 - Determinazione a contrattare

1. Qualora si presenti la necessità di disporre l'affidamento in economia, il relativo procedimento viene avviato con determinazione a contrattare del Responsabile dell'area competente.

La determina a contrattare, alla quale sono allegati i documenti di gara (capitolato d'oneri, foglio patti e condizioni ecc.), deve di norma contenere i seguenti elementi:

- a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
- b) le modalità di affidamento e di scelta del contraente;
- c) le caratteristiche tecniche delle forniture, la descrizione delle prestazioni o dei lavori;
- d) il valore del contratto e forma di sottoscrizione;
- e) l'indicazione del Responsabile del procedimento;
- f) l'indicazione che l'elenco delle ditte invitate a presentare la propria offerta verrà reso noto soltanto al termine della procedura di gara, al fine di non turbare la libera concorrenza tra le imprese invitate;
- g) quanto altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

2. Nei casi in cui, ai sensi del presente regolamento, si ricorra alla negoziazione diretta con un solo soggetto si prescinde dalla preventiva determinazione a contrattare ed il Responsabile dell'area interessato, acquisita – anche tramite fax – l'offerta richiesta con lettera d'invito o altra richiesta informale (telefono, posta elettronica ecc.), dispone l'affidamento dell'intervento con unica determinazione.

3. Ai fini dell'orientamento per la determinazione dell'importo a base della procedura negoziata e della valutazione della congruità dei prezzi offerti, il Responsabile del procedimento si avvale di rilevazioni di prezzi di mercato effettuate da Amministrazioni o Enti a ciò preposti, ove esistono, o individua in alternativa differenti parametri di confronto.

4. Per l'acquisizione di beni e servizi il Responsabile del procedimento deve verificare se l'acquisizione del bene o servizio che interessa possa essere soddisfatta mediante ricorso alle Convenzioni Consip di cui all'art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488³, ovvero ne utilizza i relativi

³ **Art. 26 "Acquisto di beni e servizi" (Legge 23.12.1999, n. 488)**

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica.

2. (.....)

3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 6. Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti di acquisto di beni e servizi.

Art. 5 - Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario

1. L'acquisizione di beni, l'affidamento di servizi e dei lavori mediante cottimo fiduciario, avviene con procedura negoziata nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di cui al successivo comma.
2. Il Comune di Sarezzo istituisce un Albo dei fornitori. L'albo dà la possibilità ai fornitori di far domanda di iscrizione per le classi merceologiche di proprio interesse per un massimo di 10 classi/categorie di interesse. L'iscrizione all'albo ha in generale una durata di 12 mesi e può essere rinnovata alla scadenza. Il fornitore è responsabile della correttezza delle informazioni inserite, compresa l'attualità dei dati aziendali.
L'albo è aperto a tutte le imprese interessate, locali e non, e, qualora attivato elettronicamente, le stesse potranno accedervi collegandosi al sito del comune.
3. L'invito alle ditte a partecipare alla procedura negoziata avviene a cura del Responsabile del procedimento interessato, con lettera diramata mediante raccomandata, telefax o posta elettronica.
4. La lettera d'invito deve contenere:
 - a) l'oggetto della prestazione;
 - b) le modalità di scelta del contraente e la forma di sottoscrizione del conseguente contratto;
 - c) le caratteristiche tecniche delle forniture, la descrizione dei servizi o dei lavori;
 - d) le condizioni e le modalità di esecuzione;
 - e) l'eventuale indicazione del/i prezzo/i a base di gara;
 - f) le modalità di pagamento, di norma 60 gg. data fattura fine mese;
 - g) l'informazione circa l'obbligo del contraente di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste nella lettera di invito e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'Amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese del cottimista e di risolvere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui il suddetto cottimista venga meno ai patti concordati, ovvero, alle norme legislative e regolamentari vigenti;
 - h) le eventuali garanzie e cauzioni richieste, sia provvisorie che definitive;
 - i) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
 - j) le modalità di presentazione dell'offerta.

Ogni qualvolta ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il Responsabile di procedimento redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito. L'offerta, in formato cartaceo e contenuta in busta chiusa, può essere presentata mediante posta, servizio di recapito autorizzato o mediante presentazione diretta al protocollo comunale;

- h) i requisiti di capacità morale, di capacità tecnico-professionale ed economico- finanziaria prescritti in relazione alla natura della prestazione richiesta e per prestazioni di pari importo da affidarsi con le procedure ordinarie di scelta del contraente;
 - i) il nominativo del Responsabile del procedimento;
 - j) l'obbligo di fornire i dati per il DURC;
 - k) quanto altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.
5. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il Responsabile del procedimento predispose un foglio patti e condizioni o un capitolato d'oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
6. Si può prescindere dalla richiesta di più preventivi, procedendo alla trattativa con un unico soggetto, motivando in modo circostanziato la scelta adottata, nei seguenti casi:
- a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
 - b) quando si tratti di prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità per l'importo strettamente necessario a rimuovere lo stato di pericolo o a far cessare le cause di ordine pubblico;
 - d) nel caso l'importo della spesa sia inferiore
 - a € 20.000,00 per l'acquisizione di beni o servizi,
 - a € 40.000,00 per l'affidamento di lavori.
7. L'affidatario deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale o di qualificazione, di capacità tecnico – professionale ed economico finanziaria previsti dalla Parte II Titolo I Capo II del Codice in relazione al valore degli affidamenti.

8. E' consentito il ricorso all'affidamento di lavori e di forniture di beni e servizi mediante procedure elettroniche secondo la procedura prevista dall'art. 85⁴ del Codice dei contratti.

Art. 6 - Modalità di scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

⁴ Art. 85. "Ricorso alle aste elettroniche" (D.Lgs 163/2006)

(.....)

3. Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara.

4. L'asta elettronica riguarda:

- a) unicamente i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato al prezzo più basso;
- b) i prezzi e i valori degli elementi dell'offerta indicati negli atti di gara, quando l'appalto viene aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.

5. Il ricorso ad un'asta elettronica per l'aggiudicazione dell'appalto deve essere espressamente indicato nel bando di gara.

6. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni:

- a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dell'asta elettronica;
- b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell'offerta, come indicati nelle specifiche dell'appalto;
- c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica con eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione;
- d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta elettronica;
- e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio
- f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonché le modalità e specifiche tecniche di collegamento.

7. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano, in seduta riservata, una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione. Tutti i soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica si svolge in un'unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera q), d.lgs. n. 152 del 2008)

8. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito di cui al comma 7 è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'[articolo 83, comma 2](#). L'invito precisa, altresì, la formula matematica che determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando o negli altri atti di gara; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano ammesse varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula matematica separata per la relativa ponderazione.

9. Nel corso dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, altresì, comunicare ulteriori informazioni riguardanti prezzi o valori presentati da altri offerenti, purché sia previsto negli atti di gara. Le stazioni appaltanti possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla relativa fase d'asta, fermo restando che in nessun caso può essere resa nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento dell'asta e fino all'aggiudicazione.

10. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l'asta elettronica alla data e ora di chiusura preventivamente fissate.

11. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto ai sensi dell'[articolo 81](#), in funzione dei risultati dell'asta elettronica.

12. Il regolamento stabilisce:

- a) i presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso alle aste elettroniche;
- b) i requisiti e le modalità tecniche della procedura di asta elettronica;
- c) le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura di asta elettronica, nel rispetto dell'[articolo 13](#).

13. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, disciplinate con il regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera q), d.lgs. n. 152 del 2008)

- a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti, anche in forma sintetica, tra i quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica;
 - b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. Il Responsabile del procedimento procede alla valutazione delle offerte sulla base dei criteri contenuti nella lettera di invito o nei documenti di gara, coadiuvato da un dipendente dell'area, competente nella materia di cui trattasi.
 3. Delle operazioni inerenti la scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico, sottoscritto dal Responsabile del procedimento e dal dipendente di cui al comma precedente, corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Si prescinde dalla redazione del verbale nel caso di trattativa diretta con un unico soggetto.
 4. Il verbale delle operazioni svolte è approvato con la determinazione di aggiudicazione definitiva dell'intervento sottoscritta dal Responsabile dell'area interessata; con la stessa determinazione è assunto apposito impegno di spesa in favore dell'aggiudicatario. Il verbale va allegato alla determinazione di aggiudicazione.

TITOLO III - LAVORI

Art. 7 -Tipologie e limiti di spesa per i lavori in economia

1. Sono eseguibili in economia ai sensi dell'art. 125 c. 6 del codice:
 - a) le manutenzioni e le riparazioni di opere o di impianti;
 - b) le manutenzioni di beni mobili o immobili;
 - c) gli interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) i lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento di procedure di gara;
 - e) i lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f) il completamento di opere o impianti a seguito di risoluzione di contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità ed urgenza di completare i lavori già iniziati.

2. I lavori mediante cottimo fiduciario, sono ammessi per importi non superiori a 200.000,00 €, ridotti a 100.000,00 € per i lavori di ricorrente manutenzione di opere ed impianti non determinati da eventi imprevedibili.

3. Hanno le caratteristiche di cui al 1° comma e, come tali, possono essere eseguiti in economia tutti i lavori riconducibili alle tipologie generali di cui all'art. 125 c. 6 del Codice, ed in particolare:
 - a) prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati, nonché primi interventi di ripristino di danni derivanti da eventi imprevedibili;
 - b) prime opere per l'eliminazione o il contenimento di fenomeni di inquinamento;
 - c) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da eventi imprevedibili come scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc.;
 - d) manutenzione delle strade e delle loro pertinenze, lo sgombero neve, lo spargimento della ghiaia, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate ecc.;
 - e) manutenzione degli impianti stradali, della segnaletica stradale, degli impianti semaforici ed altri sistemi di regolamentazione del traffico come pilomat, barriere di protezione stradale, paletti e simili;
 - f) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, accessori e pertinenze;
 - g) i puntellamenti, le demolizioni ecc. necessari per mettere in sicurezza fabbricati e manufatti pericolanti;
 - h) manutenzione degli impianti idrici e delle fognature, degli impianti di sollevamento e trattamento;

- i) manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e affini;
- j) manutenzione dei giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
- k) lavori di gestione e manutenzione dei cimiteri, illuminazione votiva;
- l) manutenzione e gestione degli impianti di irrigazione e fontane pubbliche;
- m) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o risoluzione del contratto o in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di verifica di regolare esecuzione, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore;
- n) lavori da fabbro, falegname e vetraio;
- o) manutenzione ordinaria e straordinaria di segnaletica stradale orizzontale e verticale;
- p) i lavori e le provviste da eseguirsi d'ufficio a carico e a rischio degli appaltatori;
- q) i lavori e le provviste da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione nei lavori dati in appalto;
- r) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, e alle ordinanze comunali;
- s) lavori di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure aperte, ristrette o negoziate, e non possa esserne differita l'esecuzione;
- t) ogni lavoro da eseguirsi con un'urgenza tale da non consentire l'esperimento di procedure aperte o ristrette, oppure quando queste non abbiano dato esito positivo.

Art. 8 - Lavori d'urgenza

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere con urgenza, questa deve risultare da apposito verbale in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico incaricato. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa, che - qualora non si possa attendere la redazione di un vero e proprio progetto - costituisce presupposto sufficiente per definire la spesa dei lavori da eseguirsi e permettere la relativa copertura finanziaria.
3. Il Responsabile del procedimento attiva con sollecitudine le procedure sopra descritte per la scelta del contraente; il verbale di cui al comma 1 va allegato alla determina di affidamento dei lavori.

Art. 9 - Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art.8, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al Responsabile di Area.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal Responsabile del procedimento, o dal tecnico incaricato, nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 7 (sette) giorni feriali dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile di area se diverso, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il Responsabile del procedimento procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.

Art. 10 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in economia

1. I lavori per cottimo fiduciario sono contabilizzati a cura del Responsabile del procedimento, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
 - a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;

- b) all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.
2. I lavori per cottimo fiduciario relativi alla manutenzione periodica possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima, entro 60 gg. data fattura fine mese.

Art. 11 - Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista dal Codice dei contratti.

Art. 12 - Piani di sicurezza

1. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, nei contratti di cottimo va richiamato il piano di sicurezza, anche se fisicamente non allegato.

TITOLO IV - FORNITURE E SERVIZI

Art. 13 - Tipologie per forniture di beni in economia

1. Possono essere acquisiti in economia i seguenti beni:

- a) acquisto di libri, riviste, giornali, modulistica di vario genere ed abbonamenti a periodici e a banche dati;
 - b) materiale relativo alla organizzazione di convegni, congressi, conferenze, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche;
 - c) materiale relativo alla realizzazione e/o stampa di pubblicazioni, manifesti, locandine, modelli, cartellonistica e altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
 - d) cancelleria e materiale di consumo come cartucce, toner, e simili;
 - e) acquisto di beni per ricevimenti, onoranze;
 - f) acquisto di attrezzature e materiale informatico, hardware e software di vario genere, utilizzati da uffici e servizi comunali;
 - g) acquisto di gruppi elettrogeni e gruppi statici di continuità, di complessi autonomi di illuminazione elettrica di emergenza;
 - h) acquisto di attrezzature e materiale elettronico quali ad esempio apparecchi ed impianti telefonici, apparati ed impianti telefax, di messaggistica e di registrazione, apparecchiature ed impianti televisivi;
 - i) acquisto di mobili e attrezzature per gli uffici e i vari servizi comunali;
 - j) forniture di medicinali necessari per lo svolgimento dei servizi socio assistenziali; forniture di medicinali e attrezzature sanitarie per le sedi comunali, per le cassette di pronto soccorso e automezzi secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e Decreto Ministero della Salute 15 luglio 2003, n. 388;
 - k) acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi;
 - l) acquisto di autoveicoli e motoveicoli, mezzi agricoli, compreso il rifornimento di carburante;
 - m) provvista di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti;
 - n) fornitura di beni per la gestione delle mense;
 - o) beni relativi al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche ed altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
-

- p) forniture di materiale specifico non di consumo relativo alla realizzazione di servizi educativi, sociali, culturali o socio assistenziali e di riabilitazione;
- q) provvista di combustibile per il riscaldamento di immobili;
- r) acquisto di attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi;
- s) i beni relativi all'illuminazione e climatizzazione dei locali;
- t) sabbia, ghiaia, pietrisco, asfalti ed altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
- u) acquisto di attrezzature, ricambi, accessori e utensili relativi ad impianti antincendio, impianti elevatori, impianti d'allarme, mezzi di soccorso, comprese le attrezzature per il servizio della protezione civile;
- v) fornitura di materiali relativi alle aree verdi attrezzate;
- w) fornitura di materiali relativi alla segnaletica verticale e agli impianti stradali;
- x) fornitura di materiali per il servizio di igiene urbana;
- y) fornitura di materiali edili e ferramenta;
- z) la fornitura di materiali occorrenti per l'esecuzione e la realizzazione di opere di cui all'art. 7 comma 3;
- aa) forniture da eseguirsi a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o risoluzione del contratto od in dipendenza di deficienze o danni constatati in sede di collaudo;
- bb) forniture di qualsiasi natura per le quali siano state esperite infruttuosamente le procedure aperte, ristrette o negoziate;
- cc) acquisto di beni non compresi nelle tipologie di cui alle lettere precedenti, rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni comunali e necessari per il normale funzionamento degli uffici e dei servizi.

Art. 14 - Tipologie di prestazione di servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, ed in particolare:
 - a) servizi di manutenzione, riparazione di attrezzature, mezzi e impianti elencati all'art. 13 comma 1;
 - b) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti assicurativi, i contratti di leasing, servizi di brokeraggio assicurativo; servizi di elaborazione, postalizzazione e rendicontazione delle entrate comunali;
 - c) servizi informatici e affini compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione dei siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;

- d) servizi di ricerca e sviluppo compresi rilievi statistici, indagini, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- e) servizi pubblicitari compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi;
- f) servizi di pulizia degli edifici comunali e di gestione delle proprietà immobiliari;
- g) servizi di editoria e di stampa compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
- h) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- i) servizi di ristorazione compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- j) prestazioni di lavoro interinale;
- k) servizi relativi alla sicurezza compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
- l) servizi relativi all'istruzione compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, organizzazione e/o partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- m) servizi sanitari e sociali compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche, anche specialistiche, e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
- n) servizi ricreativi, culturali e sportivi compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
- o) servizi di spedizione, imballaggio, magazzinaggio e facchinaggio;
- p) servizi per la predisposizione di capitolati e per l'analisi di offerte nonché per verifiche retributive e contributive relative al personale e dichiarazioni sostitutive delle ditte aggiudicatrici;
- q) servizi relativi alla attività di prevenzione e protezione in attuazione del d.lgs 81/08, ivi compresi servizi relativi alla valutazione dei rischi da effettuarsi ai sensi del medesimo decreto;
- r) servizi relativi alle attività di medicina del lavoro ai sensi del D. lgs. 81/08
- s) prestazioni di servizi non compresi nelle tipologie di cui alle lettere precedenti, rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni comunali e necessari per il normale funzionamento degli uffici e dei servizi.

2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», del Codice:
- a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia;
 - b) locazione a breve termine di immobili, aree e locali, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
 - c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;
 - d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
 - e) servizi tecnici;
 - f) servizi legali.
3. Il ricorso all'acquisizione di beni e servizi in economia è altresì ammesso nelle ipotesi previste dall'art. 125 c. 10 del codice⁶.

Art. 15 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici di cui all'art. 14 comma 2 lett. e) si intendono:
- a) i servizi di architettura e ingegneria limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice dei contratti;
 - b) le attività di supporto al Responsabile del procedimento di cui all'art. 10 comma 7⁷ del Codice dei contratti;
 - c) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;

⁶ **Art. 125 - comma 10- "Affidamenti in economia di lavori, servizi, forniture sotto soglia" (D. Lgs 163/2006)**

L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- "a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale."

⁷ **Art. 10 - comma 7- "Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" (D. Lgs 163/2006)**

7. Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

- d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, l'ambiente ecc.);
 - e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
 - f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti (quali ad esempio i frazionamenti), non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a € 20.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto, individuato dal Responsabile del procedimento.
3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a € 20.000,00 e inferiore a € 100.000,00 sono affidati, anche senza procedura concorsuale e anche mediante procedura negoziata, previa invito ad almeno cinque soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:
- a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare; con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il Responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di cinque richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;
 - b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:
 - condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;
 - ribasso sul prezzo posto a base della procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel corso dell'incarico, imputabili all'affidatario;
 - qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal Responsabile nella lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;
 - tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;

- rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al Comune o ad altre risorse messe a disposizione dal Comune;
 - sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a); in caso di sorteggio trovano applicazione i criteri minimi di rotazione di cui al comma 5.
4. Il Responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora:
- a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a € 50.000,00;
 - b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza;
 - c) un incarico affidato nei cinque anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'ente per 15 giorni consecutivi.
7. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a € 100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 91⁸ del Codice dei contratti.

⁸ **Art. 91. Procedure di affidamento (D. Lgs 163/2006)**

1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'[articolo 120, comma 2-bis](#), di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla [parte II, titolo I e titolo II del codice](#), ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla [parte III](#), le disposizioni ivi previste. *(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 2, comma 1, lettera s), d.lgs. n. 152 del 2008)*

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'[articolo 120, comma 2-bis](#), di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al [comma 1, lettere d\), e\), f\), f-bis\), g\) e h\) dell'articolo 90](#), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'[articolo 57, comma 6](#); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei. *(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 2, comma 1, lettera s), d.lgs. n. 152 del 2008)*

3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

4. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

8. I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f):
- a) di importo pari o superiore a € 20.000,00 e inferiore a € 206.000,00 sono disciplinati dall'articolo 124 -“*Appalti di servizi e forniture sotto soglia*” del Codice dei contratti;
 - b) di importo pari o superiore a € 206.000,00 sono disciplinati dalla parte II, titolo I, del Codice.
9. Le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto, disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento, di norma 60 gg. data fattura fine mese. Il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto, disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Art. 16 - Disposizioni speciali per i servizi legali

1. I servizi legali di cui all'art. 14 comma 2 lett. f), con particolare riguardo al patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria, per importi fino a € 20.000,00; per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice dei contratti.
2. Le modalità di liquidazione del corrispettivo è definito volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato del corrispettivo. Il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

6. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione. *(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007)*

7. I soggetti di cui all'[articolo 32](#), operanti nei settori di cui alla [parte III del codice](#), possono affidare le progettazioni nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori di cui alla citata [parte III](#), direttamente a società di ingegneria di cui all'[articolo 90, comma 1, lettera f\)](#), che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette società nell'Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'[articolo 2359 del codice civile](#).

8. E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice. *(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007)*

⁹ Art. 10 - comma 7- “Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” (D. Lgs 163/2006)

7. Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

Art. 17 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con cooperative sociali

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381⁹, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge citata.
2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991.

Art. 18 - Ordinazioni e liquidazione delle forniture di beni e servizi

1. L'ordinazione di beni e servizi acquisiti in economia è disposta mediante ordine sottoscritto dal Responsabile del procedimento sulla base della determinazione di impegno.
2. L'ordinazione in economia deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) descrizione dei beni, servizi oggetto dell'ordinazione;
 - b) quantità e prezzo degli stessi con l'indicazione dell'IVA;
 - c) qualità e condizioni di esecuzione;
 - d) riferimento all'impegno di spesa ed i termini di pagamento;
 - e) penali per la ritardata o incompleta esecuzione nonché l'eventuale richiamo all'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle vigenti norme di legge e regolamenti;
 - f) ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili od opportune all'affidatario.
3. Il Responsabile del procedimento, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla quantità che alla qualità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:
 - a) i riferimenti alla determina di assunzione dell'impegno di spesa;
 - b) l'effettuazione della verifica relativa al documento di regolarità contributiva del soggetto affidatario;

⁹ **Legge 8 novembre 1991, n. 381** "Disciplina delle cooperative sociali"

1. Definizione. - 1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a)

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

- c) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì attestazione di regolare esecuzione.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Stipulazione del contratto e garanzie

1. Ogni affidamento tramite cottimo fiduciario di lavori, forniture di beni e servizi deve essere regolato da un contratto.
2. Nel caso di importi inferiori a € 10.000,00 con esclusione dell'IVA, il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata, o per atto firmato dal contraente e dal rappresentante dell'Amministrazione o per sottoscrizione da parte del contraente dell'eventuale capitolato d'onori e della determina di aggiudicazione; o per corrispondenza secondo l'uso del commercio (scambio offerta/accettazione dell'ente)
3. L'affidamento mediante sottoscrizione della determina di aggiudicazione è concluso dalla data di ricevimento da parte del Responsabile del procedimento di copia di tale documento, controfirmata dall'affidatario per accettazione.
4. I contratti eccedenti € 10.000,00, con esclusione dell'IVA, sono stipulati in forma pubblica amministrativa nel caso in cui gli stessi si riferiscano ad una procedura di gara "aperta"; negli altri casi sono stipulati nella forma di scrittura privata autenticata soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso.
5. Tutte le spese contrattuali fanno carico al soggetto affidatario.
6. Le ditte esecutrici sono tenute a presentare garanzia fidejussoria fino al 10% dell'importo della prestazione al netto degli oneri fiscali, qualora ciò sia stato richiesto nel bando o nella lettera invito o nel capitolato d'onori; la garanzia viene richiesta di norma per i lavori e per la somministrazione continuativa di beni e servizi di importo superiore a € 20.000,00 e di durata non inferiore a 6 mesi. Il Responsabile del procedimento può in ogni caso prevedere la costituzione di garanzie, qualora opportuno, motivando tale scelta nella determinazione di aggiudicazione.

Art. 20 - Forme di tutela e verifiche

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stato affidato l'intervento in economia, l'Amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni normativamente previsti. Sono applicabili gli articoli 239 e 240¹⁰ del Codice dei contratti.

¹⁰ **Art. 239. Transazione (D. Lgs 163/2006)**

1. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi dell'[articolo 240](#), le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.

2. Per le amministrazioni aggiudicatrici e per gli enti aggiudicatori, se l'importo di ciò che detti soggetti concedono o rinunciano in sede di transazione eccede la somma di 100.000 €, è necessario il parere dell'avvocatura che difende il soggetto o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.
3. Il dirigente competente, sentito il Responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

Art. 240. Accordo bonario (D. Lgs 163/2006)

1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dal presente articolo.
2. Tali procedimenti riguardano tutte le riserve iscritte fino al momento del loro avvio, e possono essere reiterati per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1.
3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al Responsabile del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata.
4. Il Responsabile del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore.
5. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di €, il Responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione, affinché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui al comma 1, proposta motivata di accordo bonario.
6. Nei contratti di cui al comma 5, il Responsabile del procedimento promuove la costituzione della commissione, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In tale ipotesi la proposta motivata della commissione è formulata entro novanta giorni da detto ricevimento.
7. La promozione della costituzione della commissione ha luogo mediante invito, entro dieci giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 3, da parte del Responsabile del procedimento al soggetto che ha formulato le riserve, a nominare il proprio componente della commissione, con contestuale indicazione del componente di propria competenza.
8. La commissione è formata da tre componenti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto, per i quali non ricorra una causa di astensione ai sensi dell'[articolo 51 codice di procedura civile](#) o una incompatibilità ai sensi dell'[articolo 241, comma 6](#), nominati, rispettivamente, uno dal Responsabile del procedimento, uno dal soggetto che ha formulato le riserve, e il terzo, di comune accordo, dai componenti già nominati, contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico, entro dieci giorni dalla nomina. Il Responsabile del procedimento designa il componente di propria competenza nell'ambito dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o di altra pubblica amministrazione in caso di carenza dell'organico.
9. In caso di mancato accordo entro il termine di dieci giorni dalla nomina, alla nomina del terzo componente provvede, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto.
10. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. I compensi spettanti a ciascun membro della commissione sono determinati dalle amministrazioni e dagli enti aggiudicatori nella misura massima del 50% dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese documentate.
11. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve; in tale ipotesi non si applicano il comma 12 e il comma 17. Le parti nell'atto di conferimento possono riservarsi, prima del perfezionamento delle decisioni, la facoltà di acquisire eventuali pareri necessari o opportuni.
12. Sulla proposta si pronunciano, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone entro tale termine comunicazione al Responsabile del procedimento, il soggetto che ha formulato le riserve e i soggetti di cui al comma 1, questi ultimi nelle forme previste dal proprio ordinamento e acquisiti gli eventuali ulteriori pareri occorrenti o ritenuti necessari.
13. Quando il soggetto che ha formulato le riserve non provveda alla nomina del componente di sua scelta nel termine di venti giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento, la proposta di accordo bonario è formulata dal Responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'altra parte per la nomina del componente della commissione. Si applica il comma 12.
14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di €, la costituzione della commissione da parte del Responsabile del procedimento è facoltativa e il Responsabile del procedimento può essere componente della commissione medesima. La costituzione della commissione è altresì promossa dal Responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Alla commissione e al relativo procedimento si applicano i commi che precedono.
15. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di € in cui non venga promossa la costituzione della commissione, la proposta di accordo bonario è formulata dal Responsabile del procedimento, ai sensi del comma 13. Si applica il comma 12.
- 15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del Responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10. *(comma introdotto dall'articolo 3, comma 23, della legge n. 244 del 2007)*
16. In ogni caso, decorsi i termini per la pronuncia sulla proposta di accordo bonario, di cui al comma 12 e al comma 13, può farsi luogo ad arbitrato.
17. Dell'accordo bonario accettato, viene redatto verbale a cura del Responsabile del procedimento, sottoscritto dalle parti.
18. L'accordo bonario di cui al comma 11 e quello di cui al comma 17 hanno natura di transazione.
19. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.

Art. 21 - Tutela dei dati personali

1. L'ente garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché delle dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 22 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, divenuta esecutiva la relativa delibera di approvazione ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs 267/2000, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.
2. Dalla stessa data sono abrogate tutte le norme regolamentari in materia in contrasto o incompatibili con il presente regolamento, approvate in base alle previgenti disposizioni di legge.

20. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo bonario.

21. Qualora siano decorsi i termini di cui all'[articolo 141](#) senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto che ha iscritto le riserve può notificare al Responsabile del procedimento istanza per l'avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui al presente articolo.

22. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti pubblici relativi a servizi e a forniture nei settori ordinari, nonché ai contratti di lavori, servizi, forniture nei settori speciali, qualora a seguito di contestazioni dell'esecutore del contratto, verbalizzate nei documenti contabili, l'importo economico controverso sia non inferiore al dieci per cento dell'importo originariamente stipulato. Le competenze del direttore dei lavori spettano al direttore dell'esecuzione del contratto